



Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

A.C. 3687

Nota di verifica n. 463
27 luglio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3687
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.

Il disegno di legge si compone di 3 articoli, così come ciascuno dei due Protocolli di adesione, ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni del disegno di legge e dei Protocolli di adesione che presentano profili di interesse finanziario.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dei Protocolli che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli I-III (dei due protocolli): di contenuto identico salvo che per il riferimento allo Stato aderente, disciplinano le modalità e i tempi con cui il Segretario generale dell'Alleanza atlantica, in nome di tutte le Parti, comunicherà ai Governi finlandese e svedese un invito ad aderire all'organizzazione medesima, disponendo, inoltre, che a norma dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, i due Paesi diverranno parte dello stesso al momento del deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America (art. I). Vengono poi disciplinati i termini dell'entrata in vigore dei Protocolli (art. II) nonché il deposito e la trasmissione del Protocollo presso il Governo degli Stati Uniti d'America (art. III).	La relazione tecnica afferma che dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei Protocolli per l'adesione della Finlandia e della Svezia al Trattato del Nord Atlantico non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. I Protocolli, infatti, non prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-3: prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Protocolli (art. 1) e il relativo ordine di esecuzione (art. 2), nonché l'entrata in vigore della legge di ratifica (art. 3).	<i>Si rinvia a quanto sopra indicato.</i>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato, altresì, che alle precedenti ratifiche di adesioni alla NATO – formulate in termini analoghi all'atto ora in esame – non sono stati mai ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La Commissione Bilancio ha costantemente espresso parere favorevole senza rilievi (e, in un caso^[1], parere non ostativo).

Così si è verificato nella presente legislatura per l'adesione della Macedonia del Nord (legge n. 129 del 2019, AC 1660); nella XVII legislatura per l'adesione del Montenegro (legge n. 2 del 2017, AC 4108); nella XVI legislatura per l'adesione di Croazia e Albania (legge n. 220 del 2008, AC 1908); nella XIV legislatura per l'adesione di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia (legge n. 255 del 2003, AC 4045); nella XIII legislatura per l'adesione di Polonia, Repubblica ceca, Ungheria (legge n. 232 del 1998, AC 4883)^[2].

[1] AC 1908, XVI legislatura.

[2] Nel 1998 (AC 4883) il rappresentante del Governo ha chiarito alla Commissione Bilancio che, ferma restando la neutralità dell'atto, eventuali ulteriori spese per la ristrutturazione degli edifici NATO a Bruxelles sarebbero state quantificate e coperte, al loro verificarsi, con un apposito ulteriore provvedimento normativo (XIII legislatura - seduta del 27 maggio 1998). Il rinvio a futuri provvedimenti legislativi per la copertura di oneri eventuali è stato prospettato ipoteticamente anche dal relatore in Commissione Bilancio nel 2003 (AC 4045) senza rilievi del Governo né della Commissione (XIV legislatura - seduta del 2 luglio 2003): nelle successive occasioni la questione non è più stata oggetto di rilievi.